

REGOLAMENTO SULL'ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO

Comune di Genzano di Roma

Visto: Approvato con delibera-
zione n. 9-e

del 9-12-2002

ART. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le attività e le modalità di monitoraggio, controllo e valutazione degli obiettivi ai sensi dell'art. 147, del D.Lgs 267 del 18.08.2000 -TUEL, nonché il funzionamento del "Nucleo di controllo strategico e valutazione," di seguito definito "Nucleo", istituito dall'art. 44 del Regolamento per l'Organizzazione degli uffici e servizi.

ART. 2

Composizione e nomina

1. Il Nucleo svolge le funzioni di controllo e valutazione che si attuano in conformità delle disposizioni dell'art. 147 del citato D.Lgs. 267/2000 - TUEL. Allo stesso è altresì attribuita la funzione di valutazione del personale con incarico dirigenziale e delle Posizioni Organizzative, relative alle prestazioni e alle competenze organizzative, ai sensi dell'art. 147 del decreto stesso e in coerenza con quanto stabilito dal CCNL
2. Il Nucleo è collocato in staff al Sindaco, al quale risponde in modo esclusivo.
3. La composizione del Nucleo è stabilita con delibera della Giunta comunale, che nomina esperti dotati di specifiche professionalità e competenze in materia di organizzazione del lavoro o di gestione economico/finanziaria.
4. L'incarico ha durata corrispondente a quella del mandato elettivo del Sindaco, salvo motivata revoca anticipata;
5. L'Amministrazione Comunale può avvalersi della facoltà prevista dall'art.147 n 4 del D.Lgs. 267/2000 tendente ad istituire organismi unici di controllo fra Amministrazioni omogenee previa approvazione di specifica convenzione. In tal caso la convenzione dovrà prevedere che l'organismo sia composto dai medesimi componenti esterni di una delle Amministrazioni convenzionate, oppure da membri nominati dalle Amministrazioni stesse; sarà comunque garantita l'omogeneità dei criteri di valutazione e del piano degli indicatori, anche al fine di una possibile attività di monitoraggio e comparazione dei risultati realizzati dagli Enti interessati.
6. Ai componenti del Nucleo verrà corrisposto un gettone di presenza stabilito con deliberazione della Giunta Municipale.
7. Per le esigenze di supporto organizzativo, di comunicazione interna e di flusso informativo il Nucleo si avvale dell'Ufficio per il controllo di gestione.

ART. 3

Compiti del Nucleo

1. Gli indicatori per il controllo e valutazione dei risultati sono elaborati dal Nucleo. A tal fine si assumono le indicazioni contenute nel documento di programmazione e soprattutto nel P.E.G. e nei piani operativi delle strutture, per gli obiettivi annuali assegnati ai responsabili delle strutture stesse.

2. Il Nucleo acquisisce le valutazioni generali del Sindaco e le indicazioni del personale con incarico dirigenziale e definisce entro il primo trimestre di ciascun anno il sistema e il piano degli indicatori e i parametri di riferimento del controllo.
3. Il piano viene sottoposto all'esame della Giunta, che lo acquisisce con le modifiche che ritiene di apportare, e viene adottato dall'organo di governo del Comune al fine di rendere oggettivo e trasparente l'intero processo di valutazione.
4. Il Nucleo coadiuva la Giunta o il Direttore Generale se delegato, nella applicazione dei criteri afferenti la graduazione della retribuzione di posizione da indicare nell'incarico dirigenziale, o valuta l'adeguatezza della relativa metodologia di cui al Regolamento di organizzazione degli Uffici e servizi approvata dalla Giunta; gli stessi compiti sono svolti per la valutazione delle prestazioni e dei comportamenti dirigenziali, ai fini della liquidazione annuale ai Dirigenti della retribuzione di risultato.
5. Il Nucleo fornisce consulenza ai Dirigenti nell'applicazione della metodologia di valutazione per la graduazione e attribuzione della retribuzione di posizione e dei risultati ai responsabili degli Uffici con i quali sono individuate le posizioni organizzative secondo quanto previsto dal CCNL e da quello decentrato integrativo.

ART. 4

Funzionamento

1. Il Nucleo opera in posizione autonoma rispetto ad ogni altra struttura dell'Ente e risponde direttamente del proprio operato al Sindaco; svolge la propria attività in modo collegiale e riferisce almeno 3 volte all'anno al Sindaco e comunque ogni qualvolta il capo dell'Amministrazione lo ritenga necessario.
2. Il report operativo, costituito da dati sintetici e relazioni illustrative, rappresenta il documento ufficiale con cui si concretizza l'attività istituzionale dell'organismo. Il report dovrà evidenziare, in termini documentali, ogni valutazione utile a verificare il corretto e normale andamento delle attività e segnalare eventuali aspetti critici intercorsi nella gestione durante il periodo di riferimento (ritardi, carenze, inadempienze) e fornirà una serie di suggerimenti, anche a supporto del personale incaricato di funzioni dirigenziali, tesi al miglioramento dell'azione amministrativa al fine di garantire l'efficienza, l'efficacia, l'economicità, la trasparenza, l'imparzialità e il buon andamento dell'attività dell'Ente.
3. Il report periodico costituisce anche la base di rapporti di consulenza, supporto ed assistenza che il Nucleo deve operare, il più informalmente possibile, con il personale incaricato di funzioni dirigenziali.
4. I responsabili preposti alle strutture di vertice del Comune predispongono, ogni quattro mesi, una relazione dettagliata sull'attività svolta, evidenziando il rapporto tra costi e rendimenti, sia in termine economico/finanziari che di risorse di personale impiegato, nonché i contenuti del programma di lavoro.
5. Il Nucleo può richiedere che tale relazione periodica venga fornita anche secondo apposita modulistica realizzata a cura dello stesso organismo e che la scheda stessa contenga gli elementi per l'attivazione del processo di autovalutazione.
6. Il ritardo ingiustificato o il mancato inoltro della relazione periodica verranno considerati ai fini della valutazione generale del responsabile incaricato di funzioni dirigenziali.

ART. 5

Convocazioni

1. Il Nucleo si riunisce ogni qualvolta è necessario su convocazione del Presidente che ne fissa l'ordine del giorno.
2. La convocazione deve aver luogo con avviso fatto recapitare ai singoli componenti almeno tre giorni prima di quello fissato per la seduta, fatti salvi i casi di urgenza.
3. La convocazione contiene, oltre all'ordine del giorno, la sede e l'ora della riunione, nonché l'eventuale documentazione che si ritiene utile per la trattazione degli argomenti previsti in disamina.

ART. 6

Validità delle adunanze

1. Il Nucleo è validamente costituito con la presenza di almeno due componenti.
2. I provvedimenti del nucleo sono adottati collegialmente.

ART. 7

Pubblicità e verbalizzazione

1. Le adunanze del Nucleo non sono pubbliche.
2. Dei relativi lavori viene redatto verbale a cura del Segretario.
3. Il verbale è approvato seduta stante o nella seduta successiva.
4. Le disposizioni relative all'accesso ai documenti amministrativi di cui alla Legge 241/90 non si applicano alle attività di valutazione e controllo strategico. Resta fermo il diritto di accesso del personale incaricato di funzioni dirigenziali di cui all'art. 5 comma 3, ultimo periodo, della L. 241/90.

ART. 8

Accesso alle informazioni

Il Nucleo ha la possibilità di accedere alle fonti informative degli uffici e può richiedere informazioni supplementari ai responsabili delle diverse strutture senza interferire, nè sovrapporsi alle attività di controllo di altri organi o uffici, esterni o interni, e senza recare intralcio al normale svolgimento delle attività degli uffici.

ART. 9

Il controllo strategico

1. Consiste nel processo di verifica sul grado di effettiva attuazione degli indirizzi politici contenuti negli strumenti di programmazione economico-finanziaria e nelle direttive dell'organo di governo.
2. Questa attività si espleta nell'analisi e monitoraggio, ex ante ed ex post, della congruenza fra missioni-vocazioni dell'Ente affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti e le risorse assegnate.
3. Assicura che le finalità siano raggiunte nel modo più efficiente ed efficace possibile, offrendo a coloro che hanno le responsabilità decisionali di vertice la possibilità di modificare nel modo più opportuno possibile il comportamento stesso, rimuovendo eventuali fattori ostativi.
4. Riferisce in via esclusiva, almeno annualmente, all'organo politico, supportandolo di norma anche per la valutazione dei dirigenti e responsabili di strutture di vertice .
5. Costituisce il naturale collegamento tra le funzioni afferenti alla sfera politica e quelle gestionali assegnate dal legislatore in via esclusiva alla sfera amministrativa, disaggregando l'attività in più fasi, in quanto deve verificare l'adeguatezza delle risorse agli obiettivi previsti, la corrispondenza tra le scelte operative e le risorse umane e stabilire, anche nel corso della gestione, gli eventuali scostamenti tra previsione e risultati intermedi o parziali.

ART. 10

La valutazione dei Dirigenti

1. La valutazione si basa, oltre che sul grado di realizzazione degli obiettivi programmati, sulle capacità organizzative dimostrate e i comportamenti tenuti, le capacità dirigenziali e l'andamento qualitativo del servizio in rapporto al grado di soddisfazione dell'utenza.
2. La valutazione è annuale; tuttavia quando il rischio grave di un risultato negativo si verifica prima della scadenza prevista, il procedimento di valutazione può essere anticipatamente concluso.
3. La valutazione del personale incaricato di funzioni dirigenziali è finalizzata all'attribuzione della retribuzione di risultato e a fornire al Sindaco elementi di supporto per l'assegnazione, conferma e revoca degli incarichi e per la relativa graduazione dell'indennità di posizione.
4. Il processo valutativo deve inoltre tendere, di norma, anche alla continua valorizzazione del personale incaricato di funzioni dirigenziali, a migliorare la trasparenza nei rapporti con il valutato e ad incrementare la responsabilizzazione del valutato, salvaguardandone l'autonomia nello svolgimento di propri compiti.
5. Il Nucleo utilizza la metodologia approvata dalla Giunta e valuta le modalità di applicazione della stessa da parte dei Dirigenti nei confronti dei dipendenti incaricati della responsabilità di Uffici.
6. Il Nucleo se richiesto, fornisce elementi al Sindaco per la valutazione del Direttore Generale e del Segretario Generale ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato, se prevista contrattualmente, di cui alla L. 127/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 11

Soggetti preposti alla valutazione e comunicazione

1. Il soggetto preposto alla valutazione finale dei dirigenti è il Sindaco supportato dagli elementi forniti dal Nucleo.
2. Il colloquio finale di valutazione è una fase di fondamentale importanza e costituisce uno strumento necessario per raggiungere gli obiettivi e per migliorare le prestazioni; il colloquio avviene tra valutato e Sindaco, assistito dal Direttore Generale.
3. L'esito della valutazione viene comunicato dal Sindaco a ciascun Dirigente, unitamente agli eventuali atti e documenti relativi.
4. Il Sindaco sulla base della relazione del Nucleo, nel caso in cui siano stati riscontrati risultati particolarmente negativi nella gestione finanziaria, tecnica, amministrativa e/o inosservanza delle direttive generali e degli indirizzi espressi dagli organi elettivi, comunica tali risultati al dirigente e lo invita a presentare entro quindici giorni le proprie osservazioni al riguardo.
5. Il Sindaco, acquisite anche in contraddittorio le osservazioni del Dirigente, il quale può essere eventualmente assistito dalla propria Organizzazione Sindacale, adotta, ove non ritenga sufficienti le ragioni presentate dal dirigente e previo esame delle controdeduzioni da parte del Nucleo, i conseguenti provvedimenti previsti dall'art. 21 del D. Lgs: n. 165 del 30 marzo 2001
6. In caso di responsabilità particolarmente grave o di reiterati risultati negativi nella gestione, il Sindaco, previa acquisizione della giustificazione del valutato da presentarsi entro trenta giorni dalla richiesta, e sentito il Segretario o Direttore Generale, se nominato, attiva il procedimento e irroga le particolari sanzioni previste dall'art. 21 del D.lgs 165 del 30.03.2001 norme, dal Regolamento e dai CCNL vigenti.
7. Le valutazioni sono raccolte nel fascicolo personale degli interessati e di esse si tiene conto all'atto delle assegnazioni o dei rinnovi degli incarichi dirigenziali.

ART. 12

Strumenti di estrinsecazione della valutazione

1. Lo strumento utilizzato per le estrinsecazioni della valutazione è la scheda di valutazione.
2. La scheda di valutazione viene predisposta dal Nucleo e approvata dalla Giunta Comunale.

ART. 13

Altri compiti del Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo fornisce indicazioni circa l'adeguatezza della metodologia di valutazione del personale dell'Ente, categ. A/B/C/ e D e non incaricato di posizioni organizzative;
2. Il Nucleo verifica periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati dal D.Lgvo 165/2001 anche al fine di proporre eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione ed accerta ai fini della valutazione dei risultati raggiunti dai Dirigenti, la corretta applicazione delle norme sull'autocertificazione di cui alla L.127/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Commissione

Il presente regolamento è approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 20/03/2003 e pubblicato sul sito internet del Comune di S. Maria Capua Vetere.

Facoltà

Per gli addetti alle strutture o organismi che effettuano il controllo strategico e la valutazione del personale con incarico dirigenziale, in ordine ai fatti segnalati e la cui conoscenza consegue dall'esercizio delle relative funzioni di controllo e valutazione, non si configura l'obbligo di denuncia di cui all'art. 1 comma 3 della Legge 20/94, ai sensi dell'art. 1 comma 6 del D.lgvo 286/1999.

ART. 15

Rapporti fra Nucleo di valutazione e controllo di gestione

1. Il Nucleo, utilizza ai fini della propria attività anche i risultati del controllo di gestione.
2. Il controllo di gestione è posto direttamente al servizio dei dirigenti di strutture di massima dimensione e costituisce il principale strumento a loro disposizione per verificare l'impegno ottimale delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi.
3. In assenza di strutture dedicate al Controllo di Gestione, e se incaricato dal Sindaco, il Nucleo coadiuva l'Ente nella progettazione ed allestimento del sistema coerente di controllo di gestione e nell'individuazione del personale più idoneo a ricoprire tale ruolo.

ART. 16

Collaborazione con il collegio dei revisori

Il Nucleo e il Collegio dei Revisori dei Conti collaborano nello svolgimento delle rispettive attività e, ove necessario, scambiano informazioni sullo stato di realizzazione degli obiettivi e sull'andamento dell'azione amministrativa dell'Ente.

ART. 17

Valutazione dei dipendenti

1. Compete ai dirigenti, su proposta dei responsabili degli Uffici ove nominati, la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, al fine della progressione orizzontale e del sistema incentivante la produttività, nelle forme previste dal CCNL ed in base ai criteri di valutazione individuati dall'Ente e definiti mediante il sistema di relazioni Sindacali previste dall'art.9 del D.lgs n. 165 del 30.03.2001 e dal CCNL vigenti.
2. Nella valutazione di cui al comma precedente il dirigente può essere supportato dal Nucleo.

ART. 18

Disposizione finale

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso richiamo alle norme di legge vigenti ed ai CCNL per il comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali.